

Regolamento di modifica al “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

Art. 1 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 2 modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 3 modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 4 modifica all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 5 modifica all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 6 modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 7 modifica all’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 8 modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 9 modifica all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 10 modifica all’articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 11 modifica all’articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 12 modifica all’articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 13 modifica all’articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 14 modifica all’articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

Art. 15 entrata in vigore

art. 1 modifica all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione, 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), dopo le parole: “i nidi d’infanzia” sono inserite le seguenti: “i micronidi con ricettività ridotta”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "Il nido d'infanzia garantisce" sono sostituite dalle seguenti: "Le tipologie di nido d'infanzia di cui al comma 3 garantiscono".

art. 2 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. La lettera a) del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è sostituita dalla seguente:

<<a) area esterna: salvo quanto previsto dagli articoli 13, commi 4 e 4 bis, 19, comma 2, e 24, comma 2, i servizi per la prima infanzia hanno un'area esterna di pertinenza adeguatamente protetta da evidenti rischi infortunistici per i bambini, dotata di zona ombreggiata e di attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini;>>

art. 3 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: "per il nido d'infanzia" sono inserite le seguenti: "La ricettività dei micronidi con ricettività ridotta è stabilita nel numero massimo di quattordici posti."

2. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "non superiore al 15 per cento della capacità ricettiva della struttura" sono sostituite dalle parole: "in soprannumero rispetto alla ricettività massima della struttura in misura non superiore al 15 per cento di tale ricettività".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è inserito il seguente:

<<**6 bis.** E' possibile derogare dalla percentuale minima del dieci per cento stabilita dal comma 6 qualora le richieste di accesso provenienti da soggetti non dipendenti dall'azienda siano inferiori a tale percentuale minima.>>

art. 4 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "salve comprovate necessità lavorative di entrambi i genitori," sono soppresse.

art. 5 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "ai sensi della delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa)".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è inserito il seguente:

<<4 bis. Qualora i nidi d'infanzia prevedano un orario giornaliero ridotto di utilizzo del servizio, come previsto dall'articolo 21, comma 3, terzo periodo, della legge regionale 20/2005, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna. In tal caso, la superficie

netta dello spazio interno, così come definita all'articolo 14, è aumentata di due metri quadri per bambino.>>

art. 6 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "Nelle zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera CIPE 87/2003," sono sostituite dalle parole: "Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 20/2005".

art. 7 modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "Nelle zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera CIPE 87/2003," sono sostituite dalle parole: "Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 20/2005".
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: "all'interno di questi" sono inserite le seguenti: ", qualora vengano somministrate merende preparate in loco,".
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo la parola: "lavastoviglie." sono inserite le seguenti: "Qualora vengano somministrate solo merende pre-confezionate, è necessaria solamente la presenza del frigorifero per la conservazione di tali merende, se deperibili."

art. 8 modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, la parola: "Titolare" è sostituita dalla seguente: "Gestore".
2. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo la parola: "funzioni" è sostituita dalla seguente: "servizi".
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "fissando obiettivi specifici, attività e metodologie di lavoro per i singoli servizi" sono sostituite dalle parole: "che deve esplicitare nel dettaglio le modalità organizzative e le metodologie educative adottate, anche al fine di garantire la continuità del servizio ai sensi della lettera e), nel caso di sostituzione temporanea dell'educatore cui sono affidati i bambini";
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è inserito il seguente:
<<**2 bis.** Il soggetto gestore del servizio educativo domiciliare assicura che le attività e servizi di cui al comma 2, lettere e), f) e g), siano svolte da società, associazioni o cooperative aventi come oggetto sociale la gestione di servizi per la prima infanzia, oppure da enti pubblici. A tale scopo, il gestore allega alla segnalazione certificata di inizio attività del servizio una dichiarazione rilasciata dalle predette società, associazioni, cooperative o enti pubblici, in cui vengono esplicitate nel dettaglio le modalità di attuazione delle attività e servizi di cui al comma 2 lettere e), f) e g).>>

art. 9 modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole da “; nel caso in cui vengano accolti” a “la ricettività massima è di tre bambini” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui al massimo due bambini di età compresa tra i tre e i nove mesi.” e le parole: “quattordici anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”.
2. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: “fino a sette bambini” sono sostituite dalle seguenti: “fino a otto bambini”.
3. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: “In tal caso non si applica la disposizione del secondo periodo dell' articolo 25, comma 2, lett. b).” sono soppresse.

art. 10 modifica all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Il comma 4 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è sostituito dal seguente:
<<4. All'interno dell'abitazione devono essere individuabili i locali esclusivamente riservati al servizio durante l'orario di apertura, comprensivi di almeno un locale o spazio adibito alla preparazione dei pasti, di un servizio igienico e di un ulteriore locale o spazio organizzato per l'attività educativa e di cura.>>
2. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: “La superficie dei locali” sono inserite le seguenti: “o spazi”.

art. 11 modifica all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso di servizi educativi domiciliari i soggetti gestori devono presentare la SCIA di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lett. d), presso ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili in cui si svolge il servizio.>>

art. 12 modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: “all'accreditamento” sono inserite le seguenti: “entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali modifiche”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: “specificandone la motivazione” sono inserite le seguenti: “entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali interruzioni”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: “al soggetto gestore dell'attività” sono inserite le seguenti: “entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali variazioni”.

art. 13 modifica all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: “entro 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di ventiquattro mesi”.

2. Al comma 9 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "disciplinati dai Titoli precedenti" sono sostituite dalle parole: "disciplinati dai titoli I, II, III e IV".

3. Al comma 9 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono inserite le seguenti: "Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo di dodici mesi per l'adeguamento ai requisiti inerenti i titoli formativi e per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti strutturali."

art. 14 modifica all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "hanno efficacia dal 1° settembre 2013 con riferimento all'anno scolastico 2013/2014." sono sostituite dalle seguenti: "hanno efficacia dal 1° settembre 2015 con riferimento all'anno scolastico 2015/2016".

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE